



S.S.D. CONVENZIONI, RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE, ACQUISIZIONE E  
VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE - 147 REG.DEC.

**OGGETTO: Ammissione ai contributi in favore delle Associazioni di volontariato - Annualità 2020.  
Avviso per la selezione delle attività/progetti.**

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO  
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaventi**  
il giorno trentuno del mese di GENNAIO

**IL DIRETTORE GENERALE**

**dott. Antonio Poggiana**

**nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019**

OGGETTO: Ammissione ai contributi in favore delle Associazioni di volontariato - Annualità 2020. Avviso per la selezione delle attività/progetti.

Premesso che l'allora A.S.S. n. 1 "Triestina":

- con provvedimento n. 744 del 26.10.2009, ha deliberato - fra altro - di approvare, nell'ambito del processo di riorganizzazione complessiva delle procedure aziendali connesse con l'attività delle Associazioni di volontariato e volte all'erogazione di contributi ed alla stipula di rapporti convenzionali a valere dall'esercizio 2010, il documento riportante le modalità operative e organizzative aziendali, allegato quale parte integrante e sostanziale al medesimo provvedimento n. 744/2009;

- con successive deliberazioni n. 810 dd. 14.12.2009, n. 50 dd. 17.02.2012, n. 312 dd. 03.10.2012, n. 94 dd. 15.03.2013, ha proceduto a modifiche/integrazioni del predetto documento nonché - da ultimo - con deliberazione n. 491 dd. 27.11.2014, ha approvato il documento riportante le nuove modalità operative e organizzative aziendali;

considerato che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 17/2014, con Decreto del Presidente della Regione n. 264/Pres. dd. 31.12.2014, con effetto dal 1° gennaio 2015, è stata costituita l'allora Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina" e che, nello specifico, l'A.A.S. n. 1 "Triestina" è succeduta nell'intero patrimonio dell'A.S.S. n. 1 "Triestina", contestualmente soppressa, nonché in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e nelle sue funzioni;

atteso che, con deliberazione della Giunta Regionale F.V.G. n. 679 dd. 22.4.2016, recante "*LR 17/2014: avvio delle Aziende sanitarie universitarie integrate di Trieste e di Udine .....*", attuata con D.P.Reg. n. 088/Pres. dd. 27.04.2016, si è dato atto, fra l'altro:

- dell'incorporazione - a far data dall'1.05.2016 - dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste da parte dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina", la quale subentra nelle funzioni del predetto Ente soppresso, secondo le modalità definite con il protocollo d'intesa approvato con la D.G.R. n. 612 dd. 13.04.2016 e sottoscritto in data 22.04.2016;

- della modifica - a decorrere dall'1.5.2016 - della denominazione dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina" in Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (nel prosieguo A.S.U.I.TS);

acclarato che, in base all'Atto Aziendale dell'allora A.S.U.I.Ts - adottato, ad ultimatum, con provvedimento n. 843 dd. 06.12.2017 - rientrano nella missione aziendale le finalità di "*prevenzione e promozione della salute delle persone e della comunità*", con "*l'impegno ... di mantenere un'organizzazione con i confini aperti e permeabili a tutti i contributi, in collegamento con altre istituzioni sanitarie, sociali .....* , *per ottimizzare e valorizzare le risorse e le potenzialità del contesto locale*" e promuovendo "*livelli di salute sostenibile del singolo e della comunità*", anche attraverso l'impegno per lo sviluppo di un *welfare* locale e partecipato, che consenta la realizzazione di programmi atti a sostenere i fattori di protezione e promozione della salute, favorendo la collaborazione con altri enti, istituzioni e con le Associazioni di volontariato e di promozione sociale, per garantire servizi più aderenti alle necessità dei cittadini che si rivolgono ai servizi sanitari;

considerato, inoltre, l'articolo 11 della L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 recante "*Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale*", prevede, tra l'altro, la costituzione dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina entro l'1 gennaio 2020, e la contestuale soppressione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" e dell' "Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste" di cui alla legge regionale 17/2014;

tenuto conto che, con D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019, e successivo conforme D.P.Reg. n. 0223/Pres dd. 20.12.2019 di esecuzione della medesima, sono state disposte, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della L.R. 27/2018, la costituzione dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), con sede a Trieste, a far data dall'1 gennaio 2020, e la contestuale soppressione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Bassa Friulana" e dell' "Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste";

verificato che, l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.), dalla data di costituzione, succede nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e in parte di quelli dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina, ai sensi dell' art. 11, comma 4 e 5, della L.R. n. 27/2018;

acclarato che, con decreto n. 1 dd. 01.01.2020, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni esposte, il Direttore Generale dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (nel prosieguo A.S.U.G.I.), nominato con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019, ha stabilito, fra altro, di definire in questa fase l'organizzazione ed il funzionamento dell'A.S.U.G.I. in conformità, per quanto compatibili, ai contenuti già stabiliti negli Atti Aziendali dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina e atti organizzativi conseguenti;

considerato che con l'adozione del programma e del bilancio preventivo economico annuale per l'anno 2020 (PAL 2020), approvato con dec. n. 6 dd. 10.01.2020, l'A.S.U.G.I. ha inteso, fra altro, "*..in continuità con i progetti e le attività svolti nel corso del 2019*" porre in atto le azioni riguardanti *l'integrazione socio sanitaria ai vari livelli in collaborazione con i Servizi Sociali degli Enti Locali, con le Associazioni dei cittadini e con il terzo settore per garantire lo sviluppo del welfare comunitario e generativo così da promuovere l'inclusione sociale, la continuità assistenziale ospedale – territorio, favorire le cure domiciliari, le cure intermedie e la presa in carico dei soggetti fragili e delle persone a maggior rischio di deriva sociale*";

richiamato, inoltre, il punto 3.1.3. "Assistenza sociosanitaria" del PAL 2020, approvato con dec. n. 6/2020 cit., secondo cui "*..la programmazione per l'anno 2020, in coerenza con gli indirizzi del processo di riforma del sistema, prevede un significativo investimento nelle aree dell'integrazione sociosanitaria anche avviando progetti innovativi condivisi e strutturando rapporti organizzati di collaborazione. Il raccordo con i Servizi sociali dei Comuni per la realizzazione delle azioni in materia di integrazione sociosanitaria saranno concordate da ASUGI anche nell'ambito del processo di programmazione sociale di cui ai Piani di zona e ai relativi Piani attuativi annuali*";

verificato, peraltro, che la Regione Friuli Venezia Giulia ha disciplinato, con distinti interventi normativi, la materia della partecipazione attiva degli enti associativi operanti su base volontaria all'interno del sistema integrato di interventi per la promozione e tutela dei diritti di cittadinanza sociale e, specificatamente, con:

- L.R. n. 12 dd. 20.02.1995 e s.m. ed i. – "*Disposizioni particolari concernenti interventi nel settore sanitario*", ha previsto, all'art. 16, comma 1, per le Aziende sanitarie la possibilità di erogare "*contributi e sussidi finalizzati al sostegno organizzativo, al funzionamento ed allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore sanitario, convenzionato ai sensi della normativa regionale*".

- L.R. n. 6 dd. 31.03.2006 e s.m. ed i. – "*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*" – ha auspicato l'adozione di misure attuative coordinate all'interno del sistema integrato, allo scopo di realizzare, nel territorio regionale, un sistema organico di interventi e servizi che favorisca la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione sociale, stimolando contestualmente il realizzarsi dell'integrazione sociosanitaria, finalizzata al coordinamento e all'integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari, al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute e di benessere della persona, indipendentemente dal soggetto gestore

degli interventi, riconoscendo - nel contempo - il ruolo sociale dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro.

- L.R. n. 23 dd. 09.11.2012 – “*Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale*” e s.m. ed i. ha codificato, in maniera strutturata ed organica, la materia prevedendo la possibilità:

- all’art. 14, rubricato “*convenzioni*” - in attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa - per le organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro da almeno sei mesi, di stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali per lo svolgimento di attività e servizi assunti integralmente in proprio, di attività innovative e sperimentali, di attività integrative complementari o di supporto a servizi pubblici e di attività frutto di co-progettazione tra organizzazioni ed enti pubblici;

- all’art. 39, rubricato “*accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati*” – per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale – di utilizzare strutture e attrezzature e usufruire di servizi da parte della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti e degli enti locali, nei limiti e con le modalità stabiliti dai rispettivi ordinamenti;

atteso che con l’emanazione del D.Lgs. n. 117 dd. 03.07.2017, recante “*Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*”, l’ordinamento italiano ha provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina degli operanti nel cd “Terzo settore”, fra i quali figurano le Associazioni di volontariato, al fine di “*sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione*” (art. 1);

richiamato, inoltre, l’art. 55, comma 1, del citato D.Lgs. n. 117/2017, rubricato “*Coinvolgimento degli enti del terzo settore*” secondo cui, “*..in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e .., poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona*”;

verificato che, per tutto quanto sopra esposto ed in conseguenza del mutato quadro normativo in materia, l’allora A.S.U.I.Ts – nell’ambito del processo di riorganizzazione complessiva delle procedure aziendali connesse con l’attività di alcune tipologie di Enti appartenenti al Terzo Settore e volte all’erogazione di contributi ed alla stipula di rapporti convenzionali – con decreto n. 51 dd. 24.01.2018, ha approvato un nuovo documento denominato “Regolamento sui rapporti con le Associazioni di volontariato e di promozione sociale”;

che tale documento, fra altro, individua le modalità operative ed organizzative aziendali, al fine di regolare i rapporti istituzionali con le Associazioni di volontariato (tuttora disciplinate dalla L.R. F.V.G. 9 novembre 2012 n. 23 e s.m. ed i.), nel rispetto ed in ossequio ai principi di efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza dell’azione amministrativa, proporzionalità e pubblicità;

atteso che, con decreto dd. 28.12.2018, per le motivazioni ivi esposte, l’allora A.S.U.I.Ts ha stabilito di procedere alla modifica del documento adottato con provvedimento n. 51/2018 cit., secondo il testo unito al provvedimento n. 1112 dd. 28.12.2018 medesimo quale parte integrante e sostanziale del medesimo e ivi contestualmente approvato, congiuntamente ai suoi allegati;

osservato che l'allora A.S.U.I.Ts - nel riconoscere il valore sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e nel salvaguardarne l'autonomia - ha inteso favorire e promuovere l'apporto originale delle Associazioni di volontariato in tutte quelle attività integrative del mandato istituzionale aziendale, al fine del conseguimento di obiettivi comuni di miglioramento della salute e della qualità di vita della popolazione;

acclarata la necessità di dare maggior certezza alla programmazione annuale delle attività/progetti delle Associazioni di volontariato e di poter garantire, conseguentemente, alle medesime Associazioni, una celere tempistica anche nell'effettiva erogazione dei contributi aziendali;

inteso, per tutto quanto sopra esposto e nelle more dell'adozione del nuovo atto aziendale dell'A.S.U.G.I., di continuare ad applicare, per l'annualità 2020, alla parte territorialmente di competenza dell'allora A.S.U.I.Ts il "Regolamento sui rapporti con le Associazioni di volontariato e di promozione sociale", approvato da ultimo con decreto n. 1112 dd. 28.12.2018 dell'allora A.S.U.I.Ts;

verificato che il PAL 2020, approvato con decreto n. 6 dd. 10.01.2020, prevede per i contributi da destinare alle Associazioni di volontariato un importo pari ad Euro 270.000,00.- (duecentosettantamila/00) di cui Euro 200.000,00.- (duecentomila/00) da destinare alle Associazioni di volontariato operanti nel territorio dell'ex A.S.U.I.Ts, come risulta da nota e-mail dd. 22.01.2020 del Responsabile della Struttura Complessa Economico Finanziaria, conservata in atti;

ritenuto di dover dare avvio al procedimento volto all'individuazione delle Associazioni di volontariato a cui destinare contributi, per l'annualità 2020, per un importo di Euro 200.000,00.- (duecentomila/00), tramite un "Avviso per l'ammissione ai contributi in favore delle Associazioni di volontariato", secondo il testo unito al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

considerato che la finalità dell'allegato "Avviso" è quella di fornire ogni possibile forma di supporto ai progetti promossi e realizzati dalle Associazioni di volontariato, iscritte nel Registro Generale del Volontariato Organizzato ed operanti nel territorio dell'ex A.S.U.I.Ts, in tutte quelle attività integrative del mandato istituzionale aziendale, come sopra già esplicitato;

rilevato che l'istruzione del presente provvedimento è stata condotta dagli Uffici della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, che, in base alle disposizioni organizzative impartite dal Direttore Generale con nota prot. n. 157/DIRGEN dd. 24.01.2020 fanno riferimento al Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, quale responsabile f.f. ad interim, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto;

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario F.F.;

atteso che le funzioni del Direttore Amministrativo sono svolte ad interim dal Direttore Generale;

atteso, inoltre, che si prescinde dal parere del Direttore dei Servizi Sociosanitari, in quanto non ancora nominato;

## **IL DIRETTORE GENERALE**

### **DECRETA**

per quanto esposto in narrativa di:

1. dare avvio al procedimento volto all'individuazione delle Associazioni di volontariato, operanti nel territorio dell'ex A.S.U.I.Ts, alle quali destinare contributi, per l'annualità 2020, per un importo di Euro 200.000,00.- (duecentomila/00), tramite un "Avviso per l'ammissione ai contributi in favore delle Associazioni di volontariato", secondo il testo che, unito al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, contestualmente si approva;
2. pubblicare il presente atto integralmente sul sito internet aziendale.

La spesa conseguente all'adozione del presente provvedimento, pari ad Euro 200.000,00.- (duecentomila/00), sarà imputata al conto 305.100.700.100 (*contributi ad Associazioni di Volontariato*) del Bilancio aziendale per l'esercizio 2020.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 21/92, come sostituito dall'art. 50 della L.R. n. 49/96, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del  
Direttore Sanitario F.F.  
Dott.ssa Adele Maggiore